

## **Elezioni al Parlamento europeo nel 2014**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (2012/2829(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 10 e 17 del trattato sull'Unione europea,
  - visti gli articoli 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata<sup>1</sup>,
  - vista la dichiarazione della Commissione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, dai deputati al Parlamento europeo;
- B. considerando che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;
- C. considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, che, deliberando a maggioranza qualificata, deve tenere conto dell'esito delle elezioni del Parlamento e deve aver effettuato le consultazioni appropriate prima di procedere alla designazione;
- D. considerando che la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo;
- E. considerando che il nuovo Parlamento necessita di tempo sufficiente per organizzarsi anticipatamente rispetto all'elezione del Presidente della Commissione;
- F. considerando che, per far sì che la nuova Commissione sia pronta a insediarsi il 1° novembre 2014, l'elezione del Presidente della Commissione dovrebbe avere luogo nel corso della tornata costitutiva del Parlamento di luglio 2014;
- G. considerando che il Parlamento vota la propria approvazione alla nomina dell'intero Collegio dei Commissari dopo aver sentito i candidati proposti dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, in base ai suggerimenti formulati dagli Stati membri;
1. esorta i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione e si

---

<sup>1</sup> Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell'Unione; sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti;

2. chiede che quanti membri possibile della prossima Commissione siano scelti fra i deputati al Parlamento europeo, per riflettere l'equilibrio tra i due organi del potere legislativo;
3. invita il futuro Presidente della Commissione a garantire l'equilibrio di genere in seno alla Commissione europea; raccomanda che ciascuno Stato membro proponga una candidatura femminile e una candidatura maschile per il prossimo Collegio dei Commissari;
4. ritiene, in considerazione delle nuove disposizioni relative all'elezione della Commissione europea introdotte dal trattato di Lisbona e dei cambiamenti nelle relazioni tra Parlamento e Commissione che ne deriveranno a partire dalle elezioni del 2014, che ai fini della stabilità delle procedure legislative dell'Unione e del buon funzionamento del suo esecutivo sarà estremamente importante che esistano maggioranze affidabili in seno al Parlamento; invita pertanto gli Stati membri a fissare nella loro legge elettorale, in conformità dell'articolo 3 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, soglie minime, appropriate e proporzionate, per la ripartizione dei seggi, in modo tale da rispecchiare fedelmente le scelte dei cittadini, quali espresse nelle elezioni, pur salvaguardando efficacemente il buon funzionamento del Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultare il Parlamento in merito alla possibilità di tenere le elezioni nel periodo dal 15 al 18 maggio ovvero dal 22 al 25 maggio 2014;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.